

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 28 giugno 1974)

INDICE

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA: Sperequazioni economiche determinatesi ai danni dei dipendenti dei laboratori chimici delle dogane (3174) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	Pag. 1466	DE MARZI: Sulla necessità di provvedere perchè sia garantita ai ciechi di guerra una maggiore libertà circa l'impiego dell'accompagnatore militare (3240) (risp. ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	Pag. 1471
ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO: Per la tutela dei lavoratori dello spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata, oggetto di rappresaglia da parte del direttore dello stabilimento (3165) (risp. ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	1466	ENDRICH: Per il ripristino della Conservatoria dei registri immobiliari di Lanusei (2788) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1471
ALBARELLO: Per l'allacciamento alla rete elettrica della frazione Baldini di Vestenanuova (Verona) (3159) (risp. DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1467	FERMARIELLO, PAPA: Sulle carenze dell'approvvigionamento idrico della penisola sorrentina (2408) (risp. MANCINI, <i>Ministro senza portafoglio</i>)	1472
ASSIRELLI: Per la revisione della normativa del « Servizio metrico » (2932) (risposta DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1467	MARTINO: Per avere chiarimenti sulle notizie relative al trasferimento in altra sede di tutti i reparti militari di stanza a Cuneo (3336) (risp. ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	1473
BRUGGER, ZANON: Sul problema dell'approvvigionamento di energia elettrica, con particolare riferimento alle centrali di autoproduzione (2675) (risp. DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1468	MINNOCCI: In merito all'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, del progetto del Consorzio per l'area di sviluppo di Frosinone riguardante il 2° tronco dell'asse attrezzato (2769) (risp. MANCINI, <i>Ministro senza portafoglio</i>)	1473
CANETTI: In merito alla realizzazione della linea ferroviaria Ventimiglia-Breil-Cuneo (3266) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	1469	MURMURA: Perchè siano impartite agli uffici erariali precise istruzioni intese ad eliminare dalle soprattasse l'applicazione degli interessi di mora (2218) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1475
CIPELLINI: Per avere chiarimenti sulle notizie relative alla eliminazione del battaglione Tridentina di stanza a Cuneo (3287) (risp. ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	1470	PAZIENZA: Per la corresponsione degli emolumenti arretrati spettanti al personale ipotecario in virtù della legge sui combattenti o dell'inquadramento in ruolo (2614) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1476

POERIO: Per conoscere i tempi di attuazione del collegamento ferroviario tra il porto e la zona industriale di Crotona (2091) (risp. PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) Pag. 1477

ROSSI Dante: Sull'attentato compiuto a Roma il 21 maggio 1974 contro la sede dell'ambasciata d'Albania (3332) (risp. MORO, *Ministro degli affari esteri*) 1477

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in ordine alla situazione creatasi nei laboratori chimici delle Dogane, i quali, a seguito di comunicazione del Ministero del tesoro sull'indisponibilità di fondi (assorbiti per il pagamento dell'assegno perequativo pensionabile) versati dal Commercio per realizzare, fuori dell'orario ordinario di servizio, analisi di laboratorio, hanno legittimamente bloccato le analisi paganti previste da disposizioni legislative.

Per conoscere, altresì, i motivi che, nonostante l'analogia del servizio (prestato per conto di operatori economici), hanno indotto a fissare per tale servizio reso a terzi un compenso diverso da quello attribuito al personale delle Dogane (quello delle tabelle statali), creando una situazione di sperequazione che legittimamente porta il personale a rifiutare, in ogni caso, una prestazione per un privato interesse in misura del tutto irrisoria, in quanto il lavoro straordinario per i dipendenti, determinato per le tabelle statali, valuta solo lo stipendio base, non opera le maggiorazioni previste per prestazioni straordinarie nei contratti di lavoro e viene calcolato sulla retribuzione giornaliera divisa per 7 ed anche per 8 ore (subalterni), determinando, a parere degli interroganti, anche un vizio, per tale ultima questione, di legittimità costituzionale per manifesta disparità di trattamento.

Si richiama, pertanto, l'attenzione del Ministro sull'esigenza di provvedimenti idonei ed adeguati, non essendo i dipendenti disposti a tollerare tale sperequazione.

(4 - 3174)

RISPOSTA. — Il problema segnalato nella prima parte dell'interrogazione è da considerarsi risolto positivamente con il provvedimento che ha recentemente emanato il Ministero del tesoro in applicazione della legge 734 del 15 novembre 1973.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, relativa al corrente anno, è stato infatti aggiunto il capitolo 1598 recante somme da erogare, appunto, a favore del personale dei laboratori chimici delle dogane per compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione.

Quanto invece ai livelli di congruità di tali compensi ed indennità di cui è cenno nella seconda parte del documento, può solo farsi presente che la materia ha richiesto un lungo ed elaborato esame da parte degli organi governativi (ed in particolare dell'Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione e del Ministero del tesoro) incaricati di predisporre lo schema di strumento legislativo che ha istituito l'assegno perequativo e che ha contemporaneamente soppresso indennità, compensi ed emolumenti aventi varie denominazioni e differenti natura e funzioni.

Il Ministro delle finanze
TANASSI

4 giugno 1974

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative intende adottare per rendere le condizioni di lavoro allo spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata conformi ai principi della Costituzione repubblicana ed alla serenità indispensabile in ogni ambiente di lavoro della Difesa, ponendo fine allo stato di repressione che è stato istituzionalizzato dal direttore del suddetto stabilimento.

Gli interroganti sottolineano il fatto che, dopo le denunce formulate dalla commissione interna per gli atti persecutori verso il personale, nonché per illeciti compiuti dal suddetto direttore, colonnello Fusco — denunce che hanno dato luogo ad un'inchiesta da parte della Direzione AMAT — è stato

effettuato, dallo stesso colonnello, un ennesimo sopruso con l'abbassamento delle note di qualifica di quei dipendenti che nel corso dell'anno hanno dato prova di attaccamento al dovere, rei soltanto di aver preso la parola nel corso di un'assemblea in cui veniva rilevata la condizione insostenibile instaurata nell'ente.

In relazione a quanto esposto, gli interroganti chiedono di conoscere quale intervento reputa necessario adottare il Ministro per tutelare onesti lavoratori oggetti di rappresaglia e per rivedere gli ingiusti provvedimenti adottati a loro carico.

(4 - 3165)

RISPOSTA. — Gli accertamenti svolti dalle competenti autorità militari hanno portato ad escludere che il direttore dello spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata, colonnello Decio Fusco, abbia tenuto un comportamento repressivo nei confronti dei dipendenti.

In ordine all'abbassamento delle note di qualifica annuali nei confronti di taluni operai dello stabilimento, lamentato dagli onorevoli interroganti, si precisa che su 293 dipendenti soltanto 6 hanno riportato il giudizio complessivo di « distinto », che è stato attribuito esclusivamente sulla base del rendimento e dell'assiduità in servizio.

Il Ministro della difesa

ANDREOTTI

27 giugno 1974

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intende sollecitare il sindaco di Vestenanuova (Verona) affinché provveda urgentemente all'allacciamento della contrada Baldini alla rete dell'energia elettrica.

La corrente elettrica è stata erogata fino alla contrada Preotti, la cui cabina dista, in linea d'aria, circa 500 metri dalla contrada Baldini, cosicché sarebbe possibile, con un po' di buona volontà, accogliere la richiesta degli abitanti della frazione che sono co-

stretti ancora a servirsi delle candele e dei lumi a petrolio.

(4 - 3159)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dell'interno.

Nella località Baldini del comune di Vestenanuova (Verona) risulta sprovvista del servizio elettrico solo una casa abitata dalla famiglia Baldo; per fornire di energia elettrica detta abitazione gli uffici territoriali dell'Enel hanno preventivato la realizzazione di un impianto per una spesa, valutata in base ai prezzi in vigore nel 1972, di circa 2,6 milioni di lire.

Per risolvere detto problema senza far gravare alcun onere economico sull'interessato, occorre che la Commissione regionale per il Veneto — operante ai sensi della legge sul secondo piano verde e della legge n. 404 del 28 marzo 1968 riguardante l'elettrificazione delle zone rurali — inserisca il progetto di cui sopra tra quelli da realizzare con le provvidenze delle richiamate leggi.

Risulta, peraltro, che detta Commissione non ha potuto dare corso alla pratica di finanziamento perchè il costo unitario dell'allacciamento da realizzare è risultato superiore a quello stabilito come limite massimo per gli interventi prioritari.

Tale pratica resta, tuttavia, in evidenza presso la Commissione regionale, la quale potrà valutare la possibilità del suddetto finanziamento non appena decisa l'utilizzazione degli stanziamenti recentemente concessi dalla regione per proseguire l'opera di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DE MITA

28 maggio 1974

ASSIRELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Ministro non intenda affrontare la revisione della normativa del « Servizio metrico », la cui antiquata disciplina comporta procedure costose e defatiganti,

sia per le Pubbliche amministrazioni (Stato e Comuni) che per i cittadini, e non più compatibili con la sentita esigenza di snellimento, per assicurare migliori servizi a costi più ridotti.

Come già prospettato dall'ANCI e dal comune di Faenza, si chiede se non siano da variare, in particolare, gli articoli 61 e 65 della legge metrica, così che lo stato metrico risulti formato da schede, intestate ad ogni utente, sostituenti il registro periodico che attualmente deve essere compilato ogni biennio, con gravissimo ed inutile impegno per i comuni.

Si chiede, altresì, quanto alla « sostanza », se il Ministro non ritenga che la verifica biennale (che impegna ogni possessore di apparecchi di misurazione a presentarsi presso i luoghi di controllo, con gli immaginabili costi e perdite di tempo) debba essere svolta, di norma, presso gli esercizi commerciali del cittadino utente, trasformando in normale quella che attualmente è una procedura eccezionale ed abolendo naturalmente le indennità per le visite domiciliari.

(4 - 2932)

RISPOSTA. — Si fa presente che la necessità di una sostanziale revisione delle strutture del Servizio metrico e delle norme che ne regolano l'attività è nota a questo Ministero, che ha da tempo elaborato uno schema di disegno di legge, inteso ad adeguare la disciplina del settore alle esigenze attuali.

L'iter del provvedimento, però, ha subito dei ritardi in relazione a difficoltà, specie riguardanti i problemi del personale, prospettate da altre amministrazioni alle quali era stata richiesta l'adesione. Ma, superate tali difficoltà, lo schema, opportunamente rielaborato, è stato nuovamente diramato.

Si informa, inoltre, che le disposizioni di dettaglio circa i modi di compilazione degli stati degli utenti metrici formano oggetto di norme regolamentari. Le varie proposte al riguardo potranno pertanto essere esaminate in sede di elaborazione del nuovo regolamento.

Per quanto attiene alla verifica periodica biennale sul luogo di funzionamento, si

fa presente che questa è già ora consentita per la maggior parte degli strumenti metrici. In pratica può dirsi che ne restano esclusi soltanto i pesi, le misure di lunghezza e di capacità e le poche categorie di strumenti (stadere a mano, bilance semplici o a pendolo) per le quali le operazioni di verifica, se svolte fuori dei locali dell'ufficio, risulterebbero tecnicamente inattendibili.

Si comunica, infine, che recentemente questo Ministero ha trasmesso per l'adesione alle altre amministrazioni interessate uno schema di disegno di legge relativo al recepimento delle direttive CEE in materia di strumenti di misura. Tale disegno di legge contiene alcune disposizioni che riguardano la normativa nazionale anche ai fini di un miglioramento del servizio e delle attrezzature.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

DE MITA

28 maggio 1974

BRUGGER, ZANON. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premessa la particolare gravità della situazione riguardante l'approvvigionamento di energia elettrica in Italia, già ora preoccupante, ma destinata a peggiorare progressivamente nei prossimi anni — quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di attenuare le temibili conseguenze delle ingenti deficienze che si prospettano, e ciò in particolar modo per quanto attiene la disponibilità di energia elettrica per le attività produttive industriali, la cui salvaguardia sta alla base dello sviluppo economico del Paese.

Tenendo presente il contributo non indifferente che le centrali di autoproduzione possono dare al superamento dell'attuale crisi, gli interroganti ritengono doveroso proporre i provvedimenti da adottare al fine di rimuovere gli ostacoli che negli ultimi anni hanno provocato una forzata contrazione nello sviluppo ordinato e razionale dei citati impianti, attraverso sempre più restrittive interpretazioni della legge di nazionalizzazione, a causa delle quali si può stimare che sia venuta a mancare al bilancio nazionale

una disponibilità di circa 1.000 MW in centrali che avrebbero potuto essere realizzate dal 1965 ad oggi:

a) in primo luogo sarà necessario sbloccare immediatamente le domande di autorizzazione per nuovi impianti di autoproduzione, attualmente in sospeso, in base ad una più realistica ed obiettiva applicazione della seconda parte dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, concernente il confronto di tali iniziative di autoproduzione « con le previsioni di sviluppo dell'Enel e con i suoi programmi », nonchè — previa richiesta in tal senso — riesaminare tutti i casi in cui venne negata l'autorizzazione predetta;

b) occorrerà quindi procedere ad una modifica delle vigenti disposizioni CIPE per quanto attiene al dimensionamento dei gruppi a recupero « misti », abolendo l'attuale limitazione concernente la parte a condensazione, o, quanto meno, ampliandola sostanzialmente, favorendo così la costruzione di macchine più razionali di quanto avvenga attualmente e consentendo, fra l'altro, ad un certo numero di imprese titolari di autorizzazioni per impianti a recupero, di procedere — sempre in tempi brevi — ad un ampliamento delle loro capacità produttive;

c) infine, facendo tesoro dell'esperienza, purtroppo negativa, di questi tempi difficili, si dovrà procedere ad un riesame del complesso di norme, regolamenti, prassi, eccetera, concernenti il settore dell'autoproduzione industriale, onde trovare nell'interesse nazionale un equilibrato temperamento fra le esigenze dell'Enel e quelle basilari dell'industria, nello spirito della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, purtroppo travisato e distorto progressivamente in sede di applicazione pratica.

(4 - 2675)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'Enel, per attenuare gli effetti dovuti all'insufficiente disponibilità di energia, ha già predisposto un programma, attualmente all'esame del CIPE, concernente le installazioni di centrali turbogas.

Come è noto, l'installazione e la messa in esercizio di tali centrali comporta tempi no-

tevolmente più brevi rispetto alle centrali tradizionali, per cui è prevedibile che le centrali in questione possano entrare in funzione entro un anno circa.

Si ricorda, inoltre, che in base all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è stata disposta, con procedura di urgenza, la realizzazione di nove centrali termoelettriche, nonchè l'ultimazione dell'elettrodotto da 380 kW Poggio Caiano-Roma. Tale elettrodotto consentirà di distribuire, a seconda delle necessità, forti quantitativi di energia.

Per quanto concerne i criteri da seguire nell'esame delle domande di autorizzazione per nuovi impianti di autoproduzione, si fa presente che tale importante argomento è attualmente allo studio degli uffici competenti, in rapporto a problemi connessi con l'inquinamento atmosferico e delle acque nonchè alla considerazione di più accurata utilizzazione delle fonti energetiche disponibili.

Peraltro, è da tenere presente che dopo la nazionalizzazione l'autoproduzione si è sensibilmente incrementata in quanto, a fronte di una potenza installata nel 1963, pari a 4,7 milioni di kW, sono stati finora autorizzati nuovi impianti per una potenza aggiuntiva pari a circa 6 milioni di kW.

Per quanto riguarda, infine, le centrali cosiddette a « recupero », si comunica che l'autorizzazione viene accordata indipendentemente dalla loro compatibilità con i programmi dell'Enel. Ove, poi, dovessero superarsi i limiti prescritti dal CIPE per tale genere di impianti, ad avviso di questa Amministrazione verrebbero a mancare, sul piano generale, i presupposti della norma che ha la finalità di permettere una piena utilizzazione del vapore prodotto dagli impianti stessi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
DE MITA

28 maggio 1974

CANETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza:

che i lavori di ricostruzione della linea ferroviaria Ventimiglia-Breil-Cuneo non so-

no stati ancora iniziati nel tratto situato in territorio francese, nonostante che il Parlamento abbia ratificato — il 29 maggio 1973 — la Convenzione tra l'Italia e la Francia conclusa a Roma il 24 giugno 1970;

che circolano notizie secondo le quali le autorità francesi del settore avrebbero espresso l'intenzione di iniziare detti lavori non prima di 5 anni;

che anche i lavori in territorio italiano stanno subendo gravi ritardi, in quanto dovevano essere consegnati il 31 dicembre 1973 e sono, invece, tuttora in corso;

che, perdurando tale stato di cose, sorgono serie perplessità sull'utilità dell'opera;

che tutto ciò deluderebbe la trentennale attesa della popolazione per una realizzazione che faciliterebbe il collegamento di Cuneo e del suo territorio con la Riviera ligure, oltre che con la Costa azzurra.

(4 - 3266)

RISPOSTA. — È da premettere che l'importo stanziato con le due leggi 635 del 1967 e 510 del 1971, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, è divenuto del tutto insufficiente a seguito della notevole lievitazione intervenuta nei costi e che, d'intesa con gli organi cointeressati, si sta attentamente esaminando se e in quale modo sia possibile superare tale grave difficoltà.

I lavori di ricostruzione del tratto italiano presentano un certo ritardo rispetto ai programmi sia per i problemi incontrati nello smiamento e nello sgombero delle macerie sia per le difficoltà di appalto dovute al continuo aumento dei prezzi e alle sfavorevoli condizioni di lavoro e di impianto dei cantieri.

Per quanto concerne il tratto francese, solo in data 12 febbraio 1974, a seguito dell'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica, è entrata in vigore la convenzione intergovernativa approvata con legge 18 giugno 1973, n. 475; peraltro non è stata fissata la data — prevista dall'articolo 9 della convenzione stessa — a partire dalla quale decorrerà il triennio entro cui dovranno essere terminati i lavori di ricostruzione.

Ai sensi dell'articolo 19 della convenzione, da parte dei due Governi si dovrà ora provvedere alla costituzione di una Commissione mista incaricata di regolare le questioni connesse con la ricostruzione e l'esercizio della linea in argomento.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

24 giugno 1974

CIPELLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia dell'eliminazione (a partire dal 20 giugno 1974) del Battaglione Tridentina di stanza a Cuneo, composto di circa 700 unità.

L'eliminazione del Battaglione Tridentina provocherebbe un sensibile danno all'economia della città, sostenuta soprattutto dalle attività terziarie, in quanto resterebbero in funzione soltanto 3 compagnie di alpini a San Rocco Castagnaretta ed il Comando del II Reggimento alpini.

Qualora la ristrutturazione in atto delle Forze armate dovesse comportare tale eliminazione, l'interrogante chiede che l'unità venga sostituita contemporaneamente con altra, di stanza a Torino o nella cintura, dove — tra l'altro — i problemi logistici e funzionali sono senza dubbio più complicati.

(4 - 3287)

RISPOSTA. — Il provvedimento cui fa riferimento l'onorevole interrogante rientra nel processo di riordinamento dell'organizzazione addestrativa dell'Esercito e risponde a non più dilazionabili esigenze di economia di personale e di bilancio.

Si fa presente comunque che nella città di Cuneo continueranno ad aver sede, anche per il futuro, reparti addestrativi delle truppe alpine con una forza media di mille militari di truppa.

Il Ministro della difesa

ANDREOTTI

27 giugno 1974

DE MARZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aggiornare ed adeguare la circolare del 5 maggio 1970, n. 1010/R, avente per oggetto « Accompagnatori militari dei grandi invalidi », onde garantire al cieco di guerra una maggiore libertà circa l'impiego del proprio accompagnatore militare in rapporto alle effettive esigenze quotidiane, disponendo le seguenti provvidenze:

1) snellimento della procedura per l'assegnazione al cieco di guerra dell'accompagnatore militare;

2) concessione dell'autorizzazione al cieco di guerra a recarsi fuori presidio con il proprio accompagnatore militare, senza l'obbligo della presentazione di apposita richiesta, tenuto conto del fatto che, stante l'attuale disponibilità di mezzi di trasporto, le occasioni di recarsi anche solo nei comuni contermini con quello di residenza del cieco possono essere più di una nella medesima giornata;

3) autorizzazione, a richiesta del cieco di guerra, all'accompagnatore militare di consumare i pasti e pernottare presso il cieco, al fine di garantire un più efficace servizio anche in relazione alla partecipazione attiva del cieco alla vita culturale e sociale dell'ambiente in cui è inserito.

(4 - 3240)

RISPOSTA. — La procedura in vigore per la concessione dell'accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra non ha mai dato luogo ad inconvenienti e non appare pertanto opportuno modificarla. Salvo ritardi dovuti a disguidi postali, l'accoglimento delle richieste dei grandi invalidi avviene sempre con carattere di immediatezza o, solo nel caso di militare recluta, al termine dell'addestramento di primo tempo; in ogni caso il grande invalido non rimane privo di accompagnatore, in quanto tale termine precede sempre il congedamento del militare anziano.

Per quanto concerne l'autorizzazione all'accompagnatore di recarsi, al seguito del grande invalido, fuori dei limiti del presidio, si sta considerando l'opportunità di uno snel-

limento della procedura per le assenze di durata inferiore alle 48 ore.

L'eventuale allargamento degli attuali criteri in materia di autorizzazione al consumo dei pasti ed al pernottamento dell'accompagnatore nel domicilio del grande invalido renderebbe oltremodo difficoltosa la dovuta azione di controllo nei riguardi del militare, con conseguenti incidenze negative sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro della difesa
ANDREOTTI

27 giugno 1974

ENDRICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la soppressione della Conservatoria dei registri immobiliari di Lanusei ha destato vivo malcontento nella popolazione dell'Ogliastra, a causa della distanza e delle difficoltà delle comunicazioni con Nuoro, sede dell'ufficio;

che se non si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 545, relative al numero di adempimenti necessario per evitare la soppressione delle Conservatorie, ciò è dipeso unicamente dalla carenza e dall'insufficienza di altri servizi connessi (uffici giudiziari e notarili mancanti del personale occorrente),

l'interrogante chiede di sapere se, tenuto conto delle condizioni d'isolamento dell'Ogliastra e seguendo il criterio adottato per Portoferraio (la cui Conservatoria non è stata soppressa, pur non ricorrendo le condizioni riguardanti il numero di formalità pubblicate negli anni 1966-1970), non sia il caso di ripristinare l'ufficio in questione.

(4 - 2788)

RISPOSTA. — Lo ha già segnalato la signoria vostra onorevole, ed è quindi appena il caso di ricordarlo, che la soppressione del servizio di conservazione dei registri immobiliari già esistente presso l'Ufficio del registro di Lanusei discende direttamente dalla legge sul riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

L'articolo 3 del provvedimento ha infatti disposto l'eliminazione degli uffici ipotecari situati in città non capoluogo di provincia, che negli anni dal 1966 al 1970 hanno mediamente pubblicato meno di tremila formalità, come è appunto il caso dell'Ufficio di Lanusei.

Di fronte a questa situazione, peraltro nient'affatto migliorata nei due anni successivi al periodo considerato dalla legge, la richiesta di ripristino di uffici e servizi soppressi non può essere assecondata per il danno che l'operazione rischierebbe di addossare alla collettività in termini di gravi difficoltà di ordine pratico per l'Amministrazione e di nuove spese per l'erario, in un momento, d'altronde, particolarmente delicato per l'economia nazionale.

Sono certamente noti alla signoria vostra onorevole i criteri ai quali la legge 545 del 1971 si è ispirata: essi consistono soprattutto nell'obiettivo di una migliore razionalizzazione dei servizi ipotecari secondo concetti più moderni di funzionalità, ma si fondano anche sulla necessità di conseguire una riduzione del costo dei servizi stessi attraverso una loro opportuna aggregazione o disaggregazione territoriale.

Accogliere, quindi, per Lanusei la soluzione proposta equivarrebbe a rimettere in discussione le stesse linee di ispirazione del provvedimento legislativo che ne ha prevista la soppressione, con l'effetto più o meno immediato di dover riconsiderare anche la posizione degli altri tredici uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari compresi nella tabella C allegata al decreto ministeriale 29 aprile 1972.

Il Governo però non è di questo avviso, e tanto meno ritiene di poter avallare disponibilità in direzione di soluzioni particolaristiche del problema.

Esclusa ad ogni modo qualsiasi possibilità di risolvere la questione con l'uso di strumenti amministrativi, il Governo si riserva di puntualizzare ulteriormente il suo pensiero in questa materia nella sede idonea, ove iniziative di ripristino di uffici finanziari sop-

pressi si concretassero in apposita proposta di legge.

Il Ministro delle finanze

TANASSI

4 giugno 1974

FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali urgenti iniziative si intendano adottare per assicurare nella penisola sorrentina un flusso di acqua potabile adeguato alle necessità;

se sia esatta la gravissima notizia che l'acqua erogata, in particolare a Sorrento, non sempre presenta gli indispensabili requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi a tutela della salute dei cittadini.

(4 - 2408)

RISPOSTA. — Si fa presente che nella penisola sorrentina sono in corso i lavori per la costruzione delle opere integrative dell'acquedotto (1° lotto) per l'importo di lire 540 milioni.

I lavori previsti in progetto comprendono un complesso di opere riguardanti una parte dell'adduttrice principale ed un gruppo di opere relative alle diramazioni secondarie che consentiranno un rapido miglioramento delle attuali condizioni del rifornimento idrico della costiera.

Il 2° lotto dei lavori di integrazione, per l'importo di lire 1.900.000.000, in corso di appalto, riguarda la costruzione dell'adduttrice alta, dal serbatoio di Monte Pendolo a S. Agata di Massalubrense, per uno sviluppo di circa 18 chilometri.

Si comunica inoltre che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha già approvato tre progetti per l'importo complessivo di lire 764.320.000, tutti volti ad integrare le portate del sistema Ausino, con particolare beneficio dell'acquedotto della penisola sorrentina che del citato sistema è parte integrante.

Con l'esecuzione dei suddetti lavori e con la realizzazione delle necessarie diramazioni per i serbatoi, in fase di progettazione, verrà

conseguito l'adeguamento delle portate distribuite nella penisola sorrentina alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti per l'anno 2015.

Quanto ai requisiti di potabilità dell'acqua erogata, si precisa che la distribuzione della stessa nella zona in questione è affidata al Consorzio della penisola sorrentina che vi fa fronte, oltre che con le portate addotte dalla Cassa, anche, nei periodi di massimo consumo, con l'emungimento di pozzi della zona.

L'inconveniente segnalato nella interrogazione è da imputarsi, secondo notizie fornite dal Consorzio sorrentino, ad un fatto episodico accaduto per l'esaurimento dei pozzi, peraltro immediatamente posti fuori servizio, che aveva provocato l'inizio di una infiltrazione di acqua con forte contenuto di cloruri.

Il Ministro senza portafoglio
MANCINI

18 giugno 1974

MARTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrispondono a verità le voci di un prossimo trasferimento in altra sede di tutti i reparti militari di stanza a Cuneo.

Qualora tali voci trovassero riscontro nella realtà dei fatti, si avrebbe una ripercussione notevolmente negativa nei confronti dell'economia dell'intera città, a prescindere dal lungo e glorioso legame che Cuneo ha sempre avuto con le Forze armate.

(4 - 3336)

RISPOSTA. — Il processo di riordinamento dell'organizzazione addestrativa dell'Esercito, inteso a realizzare non più dilazionabili economie di bilancio e di personale, impone la rinuncia ad alcune sedi già preposte all'addestramento di base delle truppe.

Si rassicura, comunque, l'onorevole interrogante che nella città di Cuneo continueranno ad avere sede, anche per il futuro, reparti addestrativi delle truppe alpine.

Il Ministro della difesa
ANDREOTTI

27 giugno 1974

MINNOCCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella sua riunione del 23 novembre 1973, ha deliberato l'approvazione del progetto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone, riguardante lavori di completamento del 2° tronco dell'asse attrezzato (perizia suppletiva di lire 360.951.681, nuovo stanziamento di lire 253.994.949);

che, fin dal 17 marzo 1971, l'apposita Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, con proprio voto n. 108, aveva espresso le più ampie riserve circa la realizzazione di tale « asse attrezzato », « non risultando elementi determinanti sui rapporti di interrelazione specifica tra i diversi agglomerati tali da giustificare la necessità del collegamento proposto — peraltro parallelo all'autostrada — che costituirebbe un ulteriore elemento di contrasto con il modello di assetto territoriale » da perseguire;

che la stessa Commissione interministeriale aveva ribadito le proprie tesi con suo voto n. 134 del 27 marzo 1972;

che la Cassa non poteva ignorare che l'Assessorato all'urbanistica della Regione Lazio aveva fatto proprie le osservazioni della predetta Commissione interministeriale riguardanti la realizzazione dell'« asse attrezzato »;

che il Consiglio della Regione Lazio ha approvato, in data 27 dicembre 1973, il piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone, prescrivendo che « per quanto attiene " l'asse attrezzato " si ritiene che la previsione di tale infrastruttura... debba essere eliminata dalle previsioni del piano » e che la realizzazione di due soli tronchi di connessione tra gli agglomerati con « funzione di mera viabilità di collegamento dovrà essere rinviata come ultima fase di attuazione delle infrastrutture viarie »,

si chiede di sapere se il Ministro non ritiene opportuno, come l'interrogante, di promuovere la revoca del finanziamento sopra

citato, con la contemporanea utilizzazione della somma prevista per altra infrastruttura viaria dell'area alla quale il piano regolatore abbia assegnato carattere di priorità, e di avere assicurazione che, per l'avvenire, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno non continui ad approvare progetti ed a finanziare opere di pubblica utilità, nella provincia di Frosinone, che siano in contrasto con il modello di assetto territoriale chiaramente delineato dallo schema di sviluppo economico a suo tempo approvato dal CRPE, e fatto proprio dalla Giunta della Regione Lazio, e con lo schema di assetto del territorio già predisposto dall'Assessorato all'urbanistica della predetta Regione ed attualmente in fase di approfondimento e di definitiva elaborazione.

(4 - 2769)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde viene chiesta la revoca del finanziamento relativo ai lavori di completamento del 2° tronco dell'asse attrezzato a servizio dell'area industriale di Frosinone, finanziamento deliberato in data 23 novembre 1973 dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e riguardante la perizia suppletiva del progetto SAI/Frosinone 530/2 dell'importo di lire 360.951.681. (Nuovo stanziamento lire 253.994.949).

Tale richiesta trae origine dal fatto che il predetto Consiglio d'amministrazione avrebbe approvato il progetto in contrasto con il modello d'assetto territoriale a suo tempo approvato dal CRPE e fatto proprio dalla Giunta della regione Lazio.

In merito va precisato quanto segue.

Nel voto della Commissione interministeriale per i piani regolatori n. 134 del 27 marzo 1972 è detto testualmente:

« Per quanto riguarda il previsto "asse territoriale attrezzato", la Commissione ritiene che debba essere riconosciuta priorità ai tronchi di viabilità primaria all'interno degli agglomerati industriali in quanto rispondono ad esigenze immediate. È del parere che i collegamenti fra i suddetti tronchi possano essere definiti in una successiva fase, quando

l'effettivo sviluppo degli agglomerati porrà più consistenti problemi di interrelazione industriale tra gli stessi. In tale eventualità converrà tenere presente la possibilità di utilizzare tratti di strada già esistenti ».

Nella delibera del 27 dicembre 1973 riguardante l'approvazione del piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone, il Consiglio della regione Lazio si è espresso come appresso: « Per quanto concerne l'"asse attrezzato" si ritiene che la previsione di tale infrastruttura, intesa quale elemento di collegamento tra i vari agglomerati, debba essere eliminata dalle previsioni di piano. Essa infatti rafforza la tendenza allo sviluppo longitudinale rappresentando, fra l'altro, occasione e stimolo per lo sviluppo su di essa di insediamenti anche non industriali.

Tale asse, inoltre, in rapporto alla tipizzazione industriale dei singoli agglomerati di cui in seguito si parla, non trova una giustificazione in quanto vengono a mancare quelle interrelazioni che ne avrebbero potuto giustificare la previsione.

In relazione alle modifiche proposte per gli agglomerati e tenendo conto delle restanti previsioni di piano, si ritiene debbano essere stralciati i tratti di detto asse distinti in planimetria n. 2 di piano con le lettere A-B; C-D; E-F.

Per quanto riguarda la viabilità di collegamento tra gli agglomerati si ritiene che essa debba assolvere la sola funzione di servizio per il traffico industriale sia di raccolta o di smaltimento di quello globale utilizzando la viabilità esistente con le integrazioni che si renderanno necessarie ».

Ciò premesso, e tenuto conto che il tronco dell'asse attrezzato oggetto dell'interrogazione costituisce parte integrante delle infrastrutture nell'agglomerato industriale in sinistra del fiume Sacco e non già elemento di collegamento fra i vari agglomerati, non pare che quanto approvato e finanziato dal Consiglio di amministrazione della Cassa in merito all'argomento si discosti dalle indicazioni contenute nel voto n. 134 della Commissione interministeriale per i piani rego-

latori (CIPR) e dalla delibera del 27 dicembre 1973 del Consiglio della regione Lazio.

Il Ministro senza portafoglio
MANCINI

25 giugno 1974

MURMURA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, anche al fine di eliminare numerose controversie e di non defatigare i contribuenti non intenda impartire ai dipendenti uffici istruzioni precise intese ad eliminare dalle soprattasse l'applicazione degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, adeguandosi, in tal modo, non solo alle decisioni della Commissione centrale, ma anche a ripetute sentenze della Corte di cassazione.

Siffatta giurisprudenza muove, infatti, dall'ovvia considerazione della sostanziale differenza tra la soprattassa — prestazione integratrice del tributo destinata a stimolare il contribuente — e gli interessi di mora, ispirati al concetto risarcitorio del danno arrecato all'erario dal colpevole comportamento del cittadino.

(4 - 2218)

RISPOSTA. — L'Amministrazione ha serie perplessità di ordine logico e soprattutto giuridico a condividere l'opinione accolta dalla signoria vostra onorevole circa l'applicazione degli interessi di mora alle soprattasse pagate tardivamente dai contribuenti.

Prescindendo, infatti, dal contrasto tuttora irrisolto in dottrina sulla funzione meramente risarcitoria o sanzionatoria delle soprattasse, è chiaro, secondo l'Amministrazione, che l'accertamento del debito di soprattassa, e correlativamente l'obbligo della sua restituzione ove ne venga riconosciuta la ripetibilità, concreta una obbligazione di natura strettamente civilistica, classificabile fra le obbligazioni pecuniarie soggette alla disciplina dell'articolo 1224 del codice civile.

È allora noto, in base a quest'ultima disposizione, che ogni credito pecuniario, purché liquido ed esigibile e sempreché sia avvenuta la costituzione in mora, comporta l'obbligo per il debitore di corrispondere gli inte-

ressi in caso di omesso o ritardato pagamento.

Non può esservi alcun dubbio che gli interessi di mora fossero dovuti dal contribuente, così come dall'erario nella cennata ipotesi di restituzione dell'indebito, anche prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29, in base alla ricordata regolamentazione civilistica dell'istituto.

Ebbene, è significativo a tale proposito che la giurisprudenza anteriore alla suddetta legge abbia in più occasioni ritenuto che essendo l'ingiunzione atto idoneo alla costituzione in mora del contribuente, dalla scadenza del termine fissato per il pagamento decorrano gli interessi di mora sia sulle imposte che sulle soprattasse.

Disattendere ora quelle conclusioni equivarrebbe ad ammettere che il cennato provvedimento n. 29 del 1961 abbia introdotto una deroga tanto radicale ai principi dell'ordinamento giuridico in tema di obbligazioni pecuniarie da escludere l'operatività dell'articolo 1224 del codice civile nella materia in esame.

Ma non è questo, ovviamente, il criterio interpretativo che l'Amministrazione ritiene di poter accogliere, in quanto a suo avviso il contenuto innovativo della legge n. 29 consiste nell'aver dato all'obbligazione per interessi moratori su debiti per imposte indirette e tasse una disciplina peculiare rispetto a quella di diritto comune (relativamente al tasso, alla decorrenza, eccetera), sul presupposto, tuttavia, della preesistenza della suddetta obbligazione in precedenza regolata dalle norme generali del codice civile.

Ove così non fosse, si perverrebbe a soluzioni disarmoniche e di assai dubbia coerenza giuridica dell'intero sistema, giungendosi a stabilire che limitatamente alle soprattasse e alle conseguenti obbligazioni di pagamento e di restituzione si renderebbe inapplicabile la legge n. 29 del 1961 quanto alla misura e alle modalità di liquidazione degli interessi moratori, rinviandone la disciplina concreta alle norme del codice civile.

In altri termini, ove anche potesse conditarsi la tesi secondo la quale dall'ambito di applicazione della legge n. 29 siano da escludere le soprattasse, ciò non comporterebbe

la inesistenza dell'obbligazione di interessi moratori nella ipotesi di inadempimento del debito di soprattassa o dell'obbligazione di restituirla, ma significherebbe che, avvenuti rispettivamente la costituzione in mora od il passaggio in giudicato della sentenza che ordina il rimborso, tali interessi andrebbero corrisposti nella misura e con le modalità stabilite dal codice civile, anzichè secondo le norme della succitata legge.

A sostegno della solidità della tesi che l'Amministrazione ritiene valida vi è d'altronde una ulteriore considerazione desumibile dalla relazione alla legge, secondo la quale l'insieme delle norme contenute nel provvedimento n. 29 mirano ad attuare la piena parità di trattamento fra il contribuente ed il pubblico erario.

Ritenere, quindi, non dovuti gli interessi di mora a favore della finanza, nel caso di tardivo pagamento di soprattasse dovute, importerebbe logicamente il diniego del diritto del contribuente a percepire detti interessi sulle somme indebitamente pagate allo stesso titolo.

E ciò con la inaccettabile conseguenza che la nuova legislazione in materia riserverebbe al contribuente un trattamento addirittura peggiore di quello anteriormente riconosciuto dalla giurisprudenza, in netto contrasto perciò con il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema corte di cassazione, secondo il quale la legge n. 29 del 1961 ha voluto disciplinare il diritto agli interessi in maniera più favorevole al contribuente stesso.

Informata alle considerazioni innanzi illustrate è pertanto la posizione dell'Amministrazione, ad avviso della quale, in caso di mancato o di ritardato adempimento, gli interessi moratori sono da liquidarsi in conformità delle disposizioni contenute nella legge n. 29 del 1961 e competono sia sulle somme dovute dai contribuenti per soprattasse, sia su quelle dovute dall'erario in restituzione di soprattasse indebitamente percepite.

Il Ministro delle finanze
TANASSI

4 giugno 1974

PAZIENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere affinché il personale ipotecario, vessato da tutte le parti, possa riscuotere gli emolumenti arretrati (in virtù della promozione alla classe successiva di stipendio di cui alla legge sui benefici combattentistici, oppure in virtù dell'inquadramento degli ex copisti nei ruoli organici).

Risulta, infatti, che, per mancanza di fondi, non si sia provveduto al pagamento degli arretrati, in particolare al personale dipendente dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Benevento.

(4 - 2614)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dalla signoria vostra onorevole riguarda, in atto, solamente gli ex copisti ipotecari inquadrati in ruolo; per gli altri impiegati, infatti, la corresponsione di eventuali arretrati è stata disposta contemporaneamente a quella relativa agli emolumenti del bimestre luglio-agosto 1973.

Il motivo del lamentato ritardo nei confronti degli ex copisti va ricercato nel fatto che le relative liquidazioni disposte dal competente Ispettorato compartimentale di Napoli hanno richiesto un'adeguata revisione.

Il predetto organo periferico, nuovamente investito della questione, ha ora provveduto a restituire modificati i cennati prospetti, per cui si ha ragione di ritenere che al più presto potrà provvedersi anche nei confronti degli ex copisti.

È chiaro, ad ogni modo, che detta sistemazione è da ritenersi limitata al periodo precedente il 1° gennaio 1973, in quanto da quest'ultima data la legge 15 novembre 1973, n. 734, istitutiva dell'assegno perequativo, ha contestualmente soppresso l'erogazione di indennità e compensi vari previsti da precedenti disposizioni.

Il Ministro delle finanze
TANASSI

4 giugno 1974

POERIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i tempi attuativi del « piano di collegamento ferroviario » preparato dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, per il collegamento rapido tra il costruendo porto industriale di Crotone e la zona industriale di Crotone stessa.

La realizzazione di una simile opera in tempi brevi, oltre ad offrire possibilità di occupazione alla mano d'opera disoccupata, permetterebbe la soluzione di un antico problema e l'offerta di un servizio indispensabile allo sviluppo industriale di Crotone giacchè solo la creazione di una tale infrastruttura permetterebbe lo sfruttamento organico della via d'acqua che nel porto trova il suo collegamento necessario e nella zona industriale la possibilità di offrire servizi e trasporti a basso costo.

Un'opera indispensabile, pertanto, per lo sviluppo industriale di Crotone e del crotonese e per la rinascita della Calabria.

(4 - 2091)

RISPOSTA. — Il progetto del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione del comune di Crotone è stato a suo tempo esaminato dai rappresentanti della Azienda ferroviaria in una riunione presso il Ministero dei lavori pubblici.

In detta occasione fu fatto ufficialmente rilevare che nel progetto in questione non risultava indicato, neppure schematicamente, il dispositivo di allacciamento dei previsti impianti di arredamento ferroviario-portuale alla rete delle Ferrovie dello Stato e che il dispositivo stesso avrebbe dovuto essere concertato da parte degli organi della regione Calabria d'intesa con la competente Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici e con le Ferrovie dello Stato.

A seguito di tale riunione la Cassa per il Mezzogiorno, interessata alla realizzazione dell'opera, ha predisposto uno schema di variante al piano regolatore di Crotone ed inoltre, per quanto concerne il progetto di rac-

cordo ferroviario tra la zona industriale ed il porto di detta città, sta esaminando lo studio preliminare al progetto medesimo, che nel frattempo è stato predisposto.

Si comunica inoltre che sulla variante di piano regolatore si è di recente espressa favorevolmente la regione Calabria.

Non è comunque possibile, per il momento, prevedere entro quali tempi potranno realizzarsi i lavori in questione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

24 giugno 1974

ROSSI Dante. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Il 21 maggio 1974 furono collocate tre bombe presso la sede dell'Ambasciata della Repubblica popolare d'Albania in Roma: di esse, fortunatamente, una sola esplose, provocando seri danni materiali. Dall'analisi del materiale usato e dai meccanismi predisposti sembrerebbe che la bomba esplosa dovesse servire come richiamo al personale dell'Ambasciata; le altre due, qualora il congegno avesse tecnicamente funzionato, all'eliminazione fisica dei medesimi.

Il Ministero degli affari esteri d'Albania inoltrò, all'Ambasciata d'Italia in Tirana, una nota di protesta, richiedendo precise informazioni al Governo italiano, ma nessuna risposta sarebbe stata finora data.

Tanto premesso, l'interrogante chiede se tutto ciò risponda a verità e, trattandosi di una violenza gravissima consumata a danno di un'Ambasciata straniera, se non si ritenga opportuno:

1) intensificare le indagini per scoprire e punire i responsabili di detto atto fascista;

2) dare sollecita risposta alle richieste del Governo albanese, avanzate con la nota diplomatica sopra menzionata.

(4 - 3332)

RISPOSTA. — Si precisa che alla nota diplomatica del Governo albanese per l'esplo-

28 GIUGNO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 61

sione avvenuta nella sede dell'Ambasciata di Albania in Roma si è risposto da parte italiana, oltre che con espressioni di vivo rammarico formulate a voce all'ambasciatore d'Albania, anche con una nota diplomatica nella quale è stato assicurato che le autorità italiane hanno disposto perchè

vengano prontamente intraprese tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei fatti e l'identificazione dei responsabili.

Il Ministro degli affari esteri

MORO

24 giugno 1974